COMUNE DI RONCEGNO TERME

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto "Approvazione della ottava variazione al bilancio di previsione 2022-2024"

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 2021-2023 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 20/11/2020,

- ricevuta in data 22/11/2022 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto "Approvazione della ottava variazione al bilancio di previsione 2022-2024", corredata dai relativi prospetti contabili;
- visti il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 ed il documento unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 14/02/2022 e le successive variazioni ai medesimi documenti;
- visto il rendiconto di gestione dell'esercizio 2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale
 n. 15 del 26/05/2022;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 175;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il documento unico di programmazione 2022-2024 approvato con la deliberazione n. 3 del 14/02/2022;
- che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2019 le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2022		2023		2024	
Avanzo di amm.ne libero per spese in c/capitale	€	46.000,00	€	1	€	,
Maggiori entrate correnti	€	3.753,00	€	1	€	-
Maggiori entrate correnti non ricorrenti	€	4.131,00	€	-	€	-
Minori spese correnti	€	7.163,00	€	-	€	-
Totale risorse disponibili	€	61.047,00	€	-	€	-

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2022		2023	2024	
Maggiori spese correnti	€	15.047,00	€ -	€ -	
Maggiori spese in conto capitale	€	46.000,00	€ -	€ -	
Totale risorse utilizzate	€	61.047,00	€ -	. €	

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 22/11/2022

Il Revisore dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)